

COMUNE DI BRONTE

Provincia di CATANIA

ORDINANZA n. 74 del 21/10/2016

OGGETTO: ORDINANZA DI SEQUESTRO SANITARIO ED ADOZIONE DI MISURE SANITARIE PER ACCERTATO FOCOLAIO DI CARBONCHIO EMATICO ALLEVAMENTO BOVINO CODICE AZIENDALE IT009CT622 DI PROPRIETA' DI CALANNI FRACCONO ROSARIA

IL SINDACO

VISTA la comunicazione prot. n. 105258 del 18/10/2016 del Servizio Veterinario della ASP CATANIA - Distretto di Bronte con la quale si richiede l'emissione di apposite misure sanitarie per avvenuta conferma di Carbonchio Ematico in allevamento bovino sito in c.da Sconfitta agro di Bronte, appartenenti all'azienda zootecnica registrata al cod. az. IT009CT622 di proprietà del sig.ra Calanni Fraccono Rosaria quale detentore-responsabile nata a Bronte il 12/11/1976 e residente in Bronte c.da Sconfitta, C.F. CLNRSR76T51B202F;

VISTO il T.U. LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265 e successive modifiche;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n.320;

VISTA la L.R. 08.07.1985, n.15 ;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 sul Nuovo Ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTA la nota prot. n. U/0014780/16 del 18/10/2016 dell' IZS di Catania con la quale si comunica la conferma della positività da parte del CE.R.N.A relativo all'esame colturale BACILLUS ANTHRACIS su un ceppo batterico isolato dal padiglione auricolare di un bovino identificato IT083990198108 proveniente dall'allevamento della Sig.ra Calanni Fraccono Rosaria cod. az. IT009CT622;

VISTA la propria Ordinanza n. 60 del 12/10/2016;

RITENUTO necessario ed urgente adottare i provvedimenti atti a contrastare il diffondersi della malattia,

ORDINA

per le motivazioni in premessa il sequestro dell'allevamento bovino sito in c/da Sconfitta agro di Bronte codice az. IT009CT622 di proprietà della Signora Calanni Fraccono Rosaria quale detentore-responsabile nata a Bronte il 12/11/1976 e residente in Bronte in C.da Sconfitta, C.F. CLNRSR76T51B202F, registrata al codice Aziendale IT 009CT622 costituito alla data odierna da n. 20 capi bovini;

1. Isolamento e sequestro degli animali infetti e sospetti dal resto dell'effettivo, custodia di eventuali animali morti in attesa di ulteriori provvedimenti ;
2. divieto assoluto di utilizzazione del latte degli animali malati o sospetti;
3. Nessun intervento terapeutico o manualità clinica è permessa sugli animali ammalati o sospetti;
4. È reso obbligatorio il trattamento immunizzante di tutti gli animali ammalati e di quelli esposti al contagio presenti in allevamento e di nuova introduzione se non vaccinati ;
5. Divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento o pascolo infetto, salvo specifica autorizzazione sindacale;
6. È vietata la macellazione degli animali ammalati o sospetti di carbonchio ematico, nonché l'esecuzione su di essi di operazioni cruenti;

7. È consentita la macellazione degli animali sani appartenenti alla stalla o pascolo in cui si è manifestata la malattia quando sono trascorsi non meno di dieci giorni dall'ultimo caso e purché siano stati eseguite le opportune disinfezioni;
8. È consentito lo spostamento, nei limiti della zona infetta, degli animali infetti, apparentemente sani, quando per la permanenza nel focolaio corrono pericolo di contaminazione;
9. Divieto assoluto di scuoiamento degli animali morti che devono essere distrutti secondo le modalità di cui al Reg. CE n. 1069/2009;
10. Distruzione per combustione di paglie, fieno e stame o qualsiasi materiale o sostanza venuta a contatto con gli animali morti;
11. Impedire l'accesso a persone, tenere lontano cani, gatti e tutti gli animali da cortile;
12. Impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;
13. Di non trasportare fuori dal luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia. Tenere chiusi i ricoveri e spargere sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;
14. Di non abbeverare animali in corsi d'acqua o in vasche con esse comunicanti;
15. Adottare le necessarie precauzioni per l'incolumità delle persone;
16. Divieto di spargere le deiezioni liquide e solide se non cosparse di un disinfettante appropriato e se non sono trascorsi 30 giorni dalla loro raccolta nella concimaia;
17. Divieto assoluto di spargimento letame per l'orticoltura;
18. Adottare tutte le precauzioni necessarie per l'incolumità delle persone al fine di evitare la trasmissione della malattia all'uomo;
19. Disinfettare accuratamente i ricoveri, le attrezzature e gli altri luoghi infetti con appropriati disinfettanti;
20. coadiuvare il servizio veterinario dell'ASP di Catania Distretto di Bronte nelle operazioni di censimento degli animali presenti in allevamento e nell'indagine epizootologica;
21. di nominare custode dei capi dell'azienda posti sotto sequestro il proprietario e responsabile dell'allevamento Calanni Faccono Rosaria quale detentore-responsabile nata a Bronte il 12/11/1976 e residente in Bronte c.da Sconfitta, C.F. CLNRSR76T51B202F, che si assume ogni responsabilità, ai sensi degli artt.334 e 335 del codice Penale, in caso di mancata custodia connessa all'incarico affidatogli.

Il personale di vigilanza ed ispezione del Servizio Veterinario della ASP di Catania, Il Comando di P.M., Corpo Forestale di Bronte, Randazzo e Maniace, Carabinieri della Stazione di Bronte, ciascuno per la propria competenza, sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza che entra subito in vigore.

Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni della presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dall'art. 264 del T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 1934 e successive modifiche e dall'art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320 del 1954 e successive modifiche.

Dalla Residenza Municipale li 21/10/2016



Il Sindaco
~~IL VICE SINDACO~~
~~MAURO TISCANI~~